



GILARDONI S.P.A. A SOCIO UNICO

HEADQUARTERS Piazza Luigi di Savoia, 28 20124 Milano Italy Telephone: +39 02 669.05.38 / 669.07.37

HEAD OFFICE AND FACILITIES Via Arturo Gilardoni, 1 23826 Mandello del Lario (LC) Italy Telephone: +39 0341 705.111 Fax: +39 0341 735.046 e-mail: gx@gilardoni.it web: www.gilardoni.it

BRANCH Via dei Foscari, 7 00162 Roma Italy Tel: +39 06 442.907.17 / 442.912.38 Fax :+39 06 442.912.94

SECURITY AND MEDICAL X-RAY SYSTEMS, NDT SOLUTIONS

## CONDIZIONI GENERALI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Di GILARDONI S.p.A. a Socio Unico

### SOMMARIO

1.	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	2
2.	DEFINIZIONI.....	2
3.	EMISSIONE, ACCETTAZIONE, CANCELLAZIONE E MODIFICHE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO .....	3
4.	INCEDIBILITÀ DEI CREDITI E DEI CONTRATTI.....	4
5.	CONSEGNA DEI BENI ED ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	5
5.1.	CONSEGNA .....	5
5.2.	TEMPI E RITARDI .....	5
5.3.	QUANTITÀ .....	5
5.4.	DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL FORNITORE - RIMEDI .....	6
5.5.	ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA – DIFETTI E NON CONFORMITÀ - RIMEDI .....	6
5.6.	GARANZIA DEI BENI E SERVIZI .....	7
6.	PREZZI .....	8
7.	PAGAMENTI.....	8
8.	SERVIZI DI PARTI TERZE - SUBAPPALTO .....	9
9.	ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE .....	9
9.8.	OBBLIGHI SPECIFICI PER LA FORNITURA DI SERVIZI .....	10
10.	RECESSO .....	12
11.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	12
12.	PROPRIETÀ INTELLETTUALE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE – DICHIARAZIONI E GARANZIE.....	12
13.	RISARCIMENTO E MANLEVA .....	13
14.	FORZA MAGGIORE .....	13
15.	RISERVATEZZA E DIVIETO DI PUBBLICITÀ .....	14
16.	ASSICURAZIONE .....	14
17.	RINUNCIA .....	14
18.	MODIFICHE .....	14
19.	DIVISIBILITÀ.....	14
20.	COMUNICAZIONI TRA LE PARTI .....	14
21.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	15
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
23.	DURATA DELLE CONDIZIONI GENERALI. ....	15
24.	CODICE ETICO .....	15



## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Le seguenti condizioni generali di acquisto si applicheranno con effetto immediato a tutti gli acquisti di beni e/o forniture di servizi effettuati dalla Gilardoni S.p.A a Socio Unico (di seguito GILARDONI), nei confronti del fornitore, in esecuzione degli ordini di acquisto che dovessero essere di volta in volta trasmessi da GILARDONI a far data dal 1 gennaio 2019.
- 1.2. Le seguenti condizioni generali prevarranno, pertanto, su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore, come di seguito definito, a prescindere da accordi precedenti o prassi commerciali invalsi tra le parti, e costituiranno parte integrante di qualsiasi Ordine di Acquisto, come di seguito definito.
- 1.3. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti condizioni generali di acquisto di beni e servizi sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte di GILARDONI.
- 1.4. Le modifiche e le integrazioni alle presenti condizioni generali saranno limitate al particolare acquisto per il quale vengono pattuite.
- 1.5. Qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente l'acquisto di beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali che facciano specifico ed esclusivo riferimento ai Servizi, come di seguito definiti. Viceversa, qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente lo svolgimento di Servizi, non troveranno applicazione le disposizioni delle presenti Condizioni Generali che facciano specifico ed esclusivo riferimento ai Beni.

## 2. DEFINIZIONI

Nel contesto delle presenti Condizioni Generali, i seguenti termini avranno - quando indicati con la lettera iniziale maiuscola - il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi nel presente articolo:

- a) **"Accordo di Riservatezza"**: significa l'accordo di riservatezza che è documento sottoscritto dal Fornitore separatamente e che qui si intende integralmente richiamato e facente parte integrante delle Condizioni Generali;
- b) **"Affiliata e/o Affiliate"**: qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente controllata da, controllante o sottoposta al comune controllo di GILARDONI, tale controllo essendo esercitato tramite la titolarità, diretta o indiretta, del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria di tale persona giuridica/entità. Ogni Affiliata avrà i medesimi diritti e obblighi di GILARDONI nei confronti del Fornitore ai sensi delle Condizioni Generali e sarà legittimata ad esercitarli nei confronti del Fornitore. Ogni riferimento a GILARDONI contenuto nelle presenti Condizioni Generali dovrà intendersi come riferimento anche alle Affiliate;
- c) **"Beni"**: significa i beni materiali o immateriali forniti dal Fornitore a GILARDONI ai sensi dei Contratti e degli Ordini di Acquisto, inclusi, senza limitazioni, materie prime, o altri materiali, beni e/o macchinari, software, disegni, informazioni, rapporti, manuali, o altra specifica documentazione, nonché, qualora emergenti dal contesto, i servizi che sono necessari o ancillari alla consegna dei Beni in conformità all'Ordine di Acquisto;
- d) **"Condizioni Generali"**: indica le presenti condizioni generali di acquisto dei Beni e Servizi, secondo i termini e le condizioni di seguito riportati e che costituiscono parte integrante del Contratto e/o Contratti;
- e) **"Condizioni Particolari"**: significa i termini e le condizioni della Fornitura specificate da GILARDONI in un Ordine di Acquisto;
- f) **"Contratto" e/o "Contratti"**: specifici contratti, già comprensivi delle presenti Condizioni Generali, di volta in volta conclusi tra GILARDONI e il Fornitore con l'accettazione di un Ordine di Acquisto da parte del Fornitore ai sensi degli Artt. 3.2 e 3.3 oppure con l'emissione di un Ordine di Acquisto che faccia seguito ad una Proposta Contrattuale del Fornitore ai sensi dell'Art. 3.8.;
- g) **"Fornitore"**: indica il fornitore di Beni o Servizi oggetto degli Ordini di Acquisto, organizzato in forma autonoma e/o professionale e/o individuale o collettiva;



- h) **“Fornitura”**: significa l’acquisto di Beni e la fornitura di Servizi cumulativamente considerati, nella loro interezza;
- i) **“GILARDONI”** o **“Cliente”**: GILARDONI Spa A Socio Unico, con sede legale a Milano – Piazza Luigi di Savoia n. 28, Direzione e Stabilimento a Mandello del Lario (LC) – Via Arturo Gilardoni n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 00734000151, e le Affiliate di GILARDONI, come sopra definite, nonché ogni eventuale successore o avente causa di GILARDONI o sue Affiliate così come anche il proprietario, possessore o utilizzatore finale dei Beni e/ dei Servizi;
- j) **“Informazioni Riservate”**: significa qualunque (i) segreto commerciale o industriale concernente l’attività e gli affari del Cliente, la sua proprietà industriale ed intellettuale (indipendentemente dal fatto che essa sia oggetto di un brevetto, di invenzione o registrazione), le specifiche dei prodotti, informazioni, know-how, formule, ricette, processi, design, schizzi, fotografie, grafici, disegni, prototipi, invenzioni, idee, processi e risultati di ricerche e/o sviluppo effettuati nel passato, nel presente o pianificati per il futuro, metodologie e/o processi produttivi o commerciali attuali o pianificati, elenco di clienti, richieste - attuali o prevedibili - di un Cliente, listini prezzi, studi di mercato, business plan, pianificazioni commerciali o pubblicitarie, studi o strategie, software e programmi informatici (inclusi i codici oggetto e codici sorgente), database, sistemi, strutture e progettazioni (e relativi formule, composizioni, processi, sviluppi, migliorie) e qualunque altra informazione o dato costituente un segreto commerciale od industriale; (ii) informazione concernente l’attività e gli affari del Cliente (inclusi, senza limitazione, le previsioni finanziarie ed i budget, nomi e curricula del personale chiave, la formazione del personale e relative tecniche e materiali), comunque dedotta; e (iii) appunti, analisi, compilazioni, elenchi, studi, sintesi e qualunque altro documento preparato da e per le Parti, contenente o basato, in tutto od in parte, sulle informazioni che precedono;
- k) **“Ordini di Acquisto”**: devono intendersi le richieste di fornitura di Beni o di fornitura di Servizi emessi da GILARDONI nei confronti del Fornitore ed aventi i requisiti di forma e contenuto di cui all’art. 3.1., nonché eventuali successive integrazioni e/ modifiche concordate tra le Parti;
- l) **“Parti”** e **“Parte”**: devono intendersi, rispettivamente, congiuntamente GILARDONI e il Fornitore, disgiuntamente GILARDONI o il Fornitore, a seconda del contesto;
- m) **“Prezzo e/o Prezzi”**: significa il prezzo concordato tra le Parti come corrispettivo dei Beni e/o dei Servizi;
- n) **“Proposta Contrattuale”**: deve intendersi ogni proposta di vendita di Beni o di svolgimento di Servizi sottoposta per iscritto dal Fornitore a GILARDONI;
- o) **“Risultati”**: devono intendersi tutti i risultati dell’attività creativa e inventiva ideati, realizzati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione o quale risultato dei Servizi, ivi inclusi progetti, invenzioni, dati, risultati, informazioni, metodi, specifiche, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, prodotti o stampi.
- p) **“Servizi”**: significa qualsiasi servizio, inclusi senza limitazione i servizi di progettazione, engineering, trasporto, installazione, riparazione e manutenzione, indicati nell’Ordine di Acquisto ed erogati dal Fornitore;
- q) **“Specifiche Tecniche”**: deve intendersi qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, modelli, campioni, prototipi, filmati, fotografie, renderings, di volta in volta comunicate da GILARDONI al Fornitore o confermate per o da GILARDONI.

### 3. EMISSIONE, ACCETTAZIONE, CANCELLAZIONE E MODIFICHE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO

- 3.1. Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta, cartacea o elettronica, e dovranno contenere l’indicazione almeno dei seguenti elementi:
  - (i) Beni e/o Servizi oggetti del singolo Ordine di Acquisto;
  - (ii) quantità, caratteristiche e termini di consegna dei Beni o Servizi;
  - (iii) prezzi, modalità e termini di pagamento;



(iv) eventuali Condizioni Particolari, anche in deroga a queste Condizioni Generali.

- 3.2.** Gli Ordini di Acquisto, nella loro completezza e senza modifiche o integrazioni, diverranno vincolanti tra le Parti una volta accettati dal Fornitore o, qualora ciò avvenga prima, laddove il Fornitore ne abbia iniziato l'esecuzione.
- 3.3.** Gli Ordini di Acquisto si considereranno accettati e diverranno vincolanti tra le Parti anche nel caso in cui il Fornitore non invii a GILARDONI una espressa comunicazione scritta di rifiuto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell'Ordine di Acquisto medesimo.
- 3.4.** GILARDONI si riserva il diritto di rifiutare le accettazioni di Ordini di Acquisto pervenute dopo il termine di cui al precedente punto 3.3.
- 3.5.** L'accettazione da parte del Fornitore, ovvero l'esecuzione completa o parziale, di un Ordine di Acquisto costituirà accettazione sia delle presenti Condizioni Generali che delle Condizioni Particolari apposte all'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore, escludendo in modo tassativo l'implicita accettazione da parte del Cliente di eventuali difformi condizioni generali.
- 3.6.** GILARDONI può revocare ed annullare un Ordine di Acquisto in qualunque momento prima dell'accettazione, ex art. 3.2 e 3.3, dello stesso da parte del Fornitore. GILARDONI può revocare ed annullare un Ordine di Acquisto e/o recedere dal Contratto anche dopo l'accettazione da parte del Fornitore ex art. 3.2 e 3.3, ma in tal caso GILARDONI informerà immediatamente il Fornitore, il quale avrà diritto unicamente di ricevere la parte del Prezzo eventualmente maturato relativo all'Ordine di Acquisto e/o Contratto revocato, annullato, receduto che sia già stato eseguito alla data di revoca, annullamento o recesso.
- 3.7.** Qualora in seguito alla accettazione dell'Ordine di Acquisto, GILARDONI richiedesse delle modifiche che comportino una variazione sensibile dei costi o delle Condizioni Particolari, le Parti rinegozieranno tali aspetti in buona fede. Qualora le Parti non dovessero addivenire ad una soluzione comune entro il termine di 7 giorni dalla richiesta di modifica-rinegoziazione di GILARDONI, si applicheranno le Condizioni Particolari originariamente indicate nell'Ordine di Acquisto.
- 3.8.** Qualora un Ordine di Acquisto venga emesso a seguito della sottoposizione di una Proposta Contrattuale inviata dal Fornitore, lo stesso diverrà immediatamente vincolante, comprensivo delle Condizioni Generali e Particolari, per le Parti al momento dell'invio dell'Ordine di Acquisto al Fornitore senza necessità di ulteriore approvazione di quest'ultimo, a condizione che tale Ordine di Acquisto faccia espresso riferimento a tale Proposta.
- 3.9.** Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta. Tali comunicazioni saranno considerate ricevute dal destinatario contestualmente all'invio laddove avvengano per il tramite di strumenti informatici quali posta elettronica, ovvero della ricezione da parte del destinatario laddove avvengano a mezzo posta o analogo.
- 3.10.** La vendita dei Beni o la fornitura dei Servizi saranno disciplinati oltre che dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali, anche nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le Proposte Contrattuali. In caso di conflitto o discrepanza tra le Specifiche Tecniche e le Proposte Contrattuali rispetto agli Ordini di Acquisto o alle Condizioni Generali, prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto.
- 3.11.** Le presenti Condizioni Generali non comportano alcun impegno per GILARDONI di emettere un numero minimo o predeterminato di Ordini di Acquisto e non rappresentano alcuna forma di somministrazione.

#### **4. INCEDIBILITÀ DEI CREDITI E DEI CONTRATTI**

- 4.1.** I Contratti, gli Ordini di Acquisto ed i crediti del Fornitore nei confronti di GILARDONI, derivanti dalla fornitura di Beni e/o Servizi, non sono cedibili dal Fornitore senza il previo consenso scritto di GILARDONI.



## **5. CONSEGNA DEI BENI ED ESECUZIONE DEI SERVIZI**

### **5.1. Consegna**

5.1.1. Sono a cura e spese del Fornitore i costi di imballaggio, logistica, smistamento, magazzino, spedizione, assicurazione, dogana, trasporto nonché ogni altro costo inerente il trasporto medesimo delle Forniture che dovrà essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarle da eventuali danni, nel rispetto delle condizioni previste dalle norme "Incoterms" attualmente vigenti e la consegna dovrà avvenire presso la sede indicata nell'Ordine di Acquisto secondo il reso "DDP" ("reso sdoganato" in forza delle norme "Incoterms" attualmente vigenti) ed, in ogni caso, in conformità ai migliori *standard* di mercato.

5.1.2. Con la Fornitura il Fornitore dovrà consegnare la bolla di consegna con i dati identificativi dell'Ordine di Acquisto.

### **5.2. Tempi e ritardi**

5.2.1. Il Fornitore sarà tenuto al rispetto dei termini e delle modalità, da considerarsi essenziali nell'interesse di GILARDONI, di consegna dei Beni e di esecuzione dei Servizi indicati negli Ordini di Acquisto. Qualunque spesa o costo necessario al fine di rispettare i termini indicati negli Ordini di Acquisto saranno a carico esclusivo del Fornitore.

5.2.2. GILARDONI avrà facoltà di rifiutare la Fornitura consegnata prima del termine pattuito ovvero di addebitare al Fornitore le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna. L'accettazione anticipata della Fornitura da parte di GILARDONI non determinerà alcuna modifica degli ulteriori termini previsti originariamente nell'Ordine d'Acquisto.

5.2.3. Qualora il Fornitore consegni Beni in eccedenza rispetto a quelli autorizzati dal Cliente, resterà a carico del Fornitore il rischio di custodia e/o perimento ed ogni ulteriore onere per il recupero dei Beni medesimi senza alcun aggravio per il Cliente.

5.2.4. In caso di ritardata consegna della Fornitura o esecuzione della stessa, GILARDONI, fermo restando il proprio diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito, avrà, a sua scelta, la facoltà di:

- (i) rifiutare la consegna della Fornitura o l'esecuzione della stessa, revocando ed annullando l'Ordine di Acquisto, risolvendo il Contratto per inadempimento del Fornitore ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- (ii) rifiutare parzialmente la consegna della Fornitura o l'esecuzione della stessa, revocando ed annullando, parzialmente, l'Ordine di Acquisto, risolvendo, parzialmente, il Contratto per inadempimento del Fornitore ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- (iii) rifiutare parzialmente la consegna della Fornitura o l'esecuzione della stessa, applicando per la porzione di Fornitura non consegnata o non eseguita la penale di cui al successivo punto (iv).
- (iv) accettare la Fornitura a fronte del pagamento, da parte del Fornitore, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., di un importo corrispondente allo 0,5% del Prezzo della Fornitura (o porzione della Fornitura consegnata o eseguita in ritardo) per ogni giorno di ritardo sulla consegna o esecuzione, fino ad un massimo del 5% del valore della Fornitura (o porzione della Fornitura accettata), salvo il risarcimento del danno ulteriore;

5.2.5. Nelle ipotesi di cui alla precedente clausola 5.2.4, lettere (ii) e (iii), GILARDONI compenserà automaticamente il Prezzo della consegna o esecuzione tardiva con l'importo dovuto dal Fornitore a titolo di penale da ritardo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell'inadempimento del Fornitore.

5.2.6. In ogni caso, il Fornitore dovrà dare immediata notizia a GILARDONI, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare la Fornitura o eseguire la stessa tempestivamente con la qualità richiesta.

### **5.3. Quantità**

5.3.1. Il Fornitore deve garantire che la quantità di Beni consegnati e di Servizi forniti corrisponda a quanto indicato negli Ordini di Acquisto. In difetto, GILARDONI potrà:



- (i) chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio, qualora questi non vi provveda da subito;
- (ii) chiedere che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di merce o ad eseguire i Servizi risultati mancanti o, in alternativa, comunicare la risoluzione del Contratto ed, in ogni caso, chiedere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del Fornitore.

#### **5.4. Dichiarazioni e garanzie del Fornitore - Rimedi**

5.4.1. Il Fornitore, previa ispezione e/o collaudo dei Beni e dei Servizi, dichiara e garantisce che gli stessi sono e, in ogni caso, saranno:

- (i) conformi alla normativa europea e nazionale applicabile ed ai migliori standard di sicurezza e di qualità, sanità e ambiente vigenti in materia;
- (ii) conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto e delle Specifiche Tecniche;
- (iii) dotati di marcatura CE;
- (iv) privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione;
- (v) compatibili con eventuali parti che dovessero essere assemblate o montate sui Beni secondo le Specifiche Tecniche o le altre informazioni fornite da GILARDONI;
- (vi) idonei all'uso cui sono abitualmente destinati o ai diversi usi voluti da GILARDONI e che dovessero essere stati da quest'ultima portati a conoscenza del Fornitore;
- (vii) conformi alle caratteristiche e qualità degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli;
- (viii) conformi ad ogni altro certificato di conformità come specificato nell'Ordine di Acquisto;
- (ix) conformi alle direttive/regolamenti in materia di restrizioni d'uso di sostanze, quali a titolo meramente esemplificativo, Lista delle Sostanze Regolamentate "Bomcheck", all'ultima versione corrente pubblicata su <https://www.bomcheck.net/en/suppliers/restricted-and-declarable-substances-list>, comprensiva, tra l'altro, delle conformità prescritte dalla Direttiva 2011/65/UE "RoHS 2" ed al Regolamento 1907/2006/UE REACH, compresi i successivi aggiornamenti ed integrazioni, lista di cui al Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" relativo ai "Conflict Free Minerals, e successive modifiche.

5.4.2. GILARDONI potrà chiedere al Fornitore il rilascio di ulteriore certificato che riporti il contenuto di quanto dichiarato ai sensi della precedente clausola 5.4.1.

5.4.3. L'eventuale mancanza delle dichiarazioni, di cui alla clausola 5.4.1, o del richiesto certificato di conformità di cui alla clausola 5.4.2, sarà considerata non conformità dei Beni forniti e/o Servizi eseguiti all'Ordine di Acquisto con le conseguenze di cui al successivo articolo 5.5.

#### **5.5. Accettazione della Fornitura – Difetti e non conformità - Rimedi**

5.5.1. GILARDONI potrà ispezionare e/o collaudare i Beni consegnati ed i Servizi eseguiti secondo le tempistiche dalla stessa ritenute ragionevoli. Resta fermo l'obbligo di certificazione in capo al Fornitore di cui alla clausola 5.4.1.

5.5.2. Il ricevimento della Fornitura da parte di GILARDONI e/o il pagamento del Prezzo in nessun caso costituirà accettazione dei Beni e dei Servizi in difetto di espressa accettazione da parte di GILARDONI per iscritto.

5.5.3. In caso di difetti o non conformità dei Beni e/o dei Servizi così come stabilito alla clausola 5.4.1 e, comunque, prima dell'accettazione dei medesimi ai sensi del presente articolo 5.5, GILARDONI, fermo restando il proprio diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito, potrà, in modo alternativo ed a propria discrezione:

- (i) rifiutare in tutto o in parte i Beni e/o i Servizi non conformi e, in caso di accettazione parziale, applicare una riduzione del Prezzo;





- (ii) chiedere che i Beni e/o Servizi non conformi siano riparati, sostituiti ed eseguiti, entro il termine fissato dal Cliente ed, in ogni caso, entro 5 giorni dalla richiesta di GILARDONI, in conformità alle garanzie previste dalla clausola 5.4.1;
- (iii) comunicare la risoluzione per inadempimento del Contratto relativo ai Beni e/o ai Servizi non conformi, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa ripetizione del prezzo già pagato e, in ogni caso, il risarcimento del danno.

5.5.4. Se in relazione ai difetti e non conformità si verificassero ipotesi di ritardi nella consegna, oltre a quanto previsto nel precedente punto 5.5.2, resta inteso tra le Parti che troverà applicazione quanto previsto in tema di ritardi nel precedente articolo 5.2.

5.5.5. I difetti e/o non conformità dei Beni e/o dei Servizi sopravvenuti all'accettazione dei medesimi, potranno essere comunicati da GILARDONI al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dal momento della loro scoperta. Al ricevimento di tale comunicazione e senza pregiudizio di ogni altro rimedio di legge, il Fornitore provvederà ad eliminare i difetti, le non conformità e/o le carenze sostituendo, a scelta di GILARDONI, i Beni e/o i Servizi difettosi e/o non conformi. In difetto di tempestivo intervento da parte del Fornitore, GILARDONI potrà procedere personalmente o per il tramite di terzi ad eliminare i predetti difetti e/o non conformità, restando inteso che ogni relativa spesa e/o costo sarà ad esclusivo carico del Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno.

5.5.6. Nel caso in cui i Beni già immessi sul mercato si rivelassero difettosi, non conformi alle Specifiche Tecniche o comunque pericolosi, il Fornitore si impegna a cooperare con qualsiasi campagna di richiamo o di ritiro dei Beni dal mercato che GILARDONI dovesse attuare e a rimborsare a GILARDONI i costi della campagna di richiamo, ivi incluso il costo delle ore/lavoro del personale di GILARDONI e dei consulenti esterni utilizzati per la campagna di richiamo.

5.5.7. GILARDONI avrà diritto di effettuare accessi presso le sedi del Fornitore per verificare il regolare adempimento delle previsioni delle Condizioni Generali, delle Specifiche Tecniche e degli Ordini di Acquisto.

## **5.6. Garanzia dei Beni e Servizi**

5.6.1. Il Fornitore si impegna a fornire Beni e Servizi conformi agli Ordini di Acquisto ed a quanto disciplinato nel presente ed integrale articolo 5.

5.6.2. Fermo restando quanto previsto nel precedente punto 5.6.1, in aggiunta alle garanzie fornite dal Fornitore in altre clausole delle presenti Condizioni Generali ed ai sensi delle leggi applicabili e senza pregiudizio di quanto da queste previsto, il Fornitore garantisce da difetti, non conformità e/o carenze dei Beni e dei Servizi per un periodo minimo di 24 mesi dal momento della consegna.

5.6.3. Le stesse garanzie e lo stesso periodo di garanzia si applicano ai Beni ed ai Servizi, a seconda dei casi, sostituiti, riparati o nuovamente eseguiti dal Fornitore ai sensi della clausola 5.5.2 e 5.5.5.

5.6.4. Il Fornitore terrà, inoltre, indenne GILARDONI da ogni danno, azione, diritto o pretesa di terzi comunque derivante o connessa alle Forniture, nonché di ogni costo, spesa e danno derivanti o connessi o conseguenti (i) all'esistenza dei difetti, non conformità e/o carenze ovvero alla mancata o ritardata rimozione di tali difetti, non conformità e/o carenze, e (ii) a violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali e/o ai sensi della legge applicabile, inclusi, ma senza limitazione, per la responsabilità da prodotto, per sicurezza generale dei prodotti, in tema di salute e sicurezza, divieto di intermediazione ed interposizione nel lavoro, come successivamente modificati; in ogni caso, con il diritto di GILARDONI di quantificare tali danni e fatturare direttamente il relativo importo al Fornitore.

5.6.5. Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente, ed integrale, articolo 5 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità dei Beni e dei Servizi.



## 6. PREZZI

- 6.1. Salvo diversi accordi scritti tra le Parti, i Prezzi per i Beni e/o i Servizi saranno indicati negli Ordini di Acquisto. I Prezzi indicati negli Ordini di Acquisto accettati ai sensi dell'art. 3.2 saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Parimenti, una volta concordati per un determinato periodo, i Prezzi saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti per il periodo concordato.
- 6.2. Il Prezzo stabilito ai sensi dell'art. 6.1 è onnicomprensivo. Costi e spese supplementari saranno quindi riconosciuti al Fornitore solo se preventivamente autorizzati da GILARDONI in forma scritta e a seguito di presentazione di prova scritta.
- 6.3. I Prezzi non potranno essere aumentati se non autorizzati mediante l'emissione di una modifica dell'Ordine di Acquisto firmata da un rappresentante di GILARDONI munito di poteri. Il Fornitore dichiara e garantisce che il Prezzo e le condizioni della Fornitura di cui all'Ordine di Acquisto non sono meno vantaggiosi di quelli applicati dal Fornitore ad altri clienti per le stesse o equipollenti forniture. Nel caso in cui termini e condizioni più vantaggiosi fossero forniti ad altri clienti per le stesse o equipollenti forniture, GILARDONI avrà il diritto all'applicazione anche in suo favore di tali termini e condizioni più favorevoli e, qualora il caso, al riconoscimento di un credito per un importo pari alla differenza tra il prezzo inizialmente offerto a GILARDONI ed il prezzo più vantaggioso applicato dal Fornitore ad altro suo cliente per le stesse o equipollenti forniture.
- 6.4. Ogni tassa, imposta o tributo dovuto in connessione ad una Fornitura sarà esclusivamente a carico del Fornitore, salvo diversamente espressamente concordato per scritto tra le Parti. Solo il Fornitore è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi quale sostituto d'imposta. Penali o interessi, di natura fiscale o altro, dovuti per il mancato rispetto da parte del Fornitore dei propri obblighi quale sostituto d'imposta, saranno a carico esclusivo del Fornitore.

## 7. PAGAMENTI

- 7.1. Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto o stabiliti in separati accordi scritti tra le Parti. In mancanza di ciò, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura e di copia della polizza di carico (ove applicabile).
- 7.2. I pagamenti sono condizionati:
  - (i) alla consegna a GILARDONI dei Beni e/o alla corretta esecuzione dei Servizi;
  - (ii) all'emissione, da parte del Fornitore, della relativa fattura. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero e la data dell'Ordine di Acquisto, la quantità, la data di consegna ed il Prezzo ed in difetto di queste indicazioni, GILARDONI potrà rigettare le fatture. Le fatture dovranno pervenire a GILARDONI entro il decimo giorno del mese immediatamente successivo alla data di consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi. I termini di pagamento indicati negli Ordini di Acquisto saranno calcolati dalla data in cui fatture debitamente compilate siano pervenute a GILARDONI. Nel caso in cui le fatture debitamente compilate giungano a GILARDONI dopo il decimo giorno del mese successivo alla data di consegna, i termini di pagamento indicati negli Ordini saranno calcolati dalla data dell'ultimo giorno del mese di ricevimento di tali fatture da parte di GILARDONI.
  - (iii) osservanza degli obblighi di cui all'art. 9, per il caso di fornitura di Servizi.
- 7.3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui all'art. 7.2, GILARDONI potrà rigettare le fatture, sospendendone i pagamenti, senza che ciò determini la maturazione di interessi e/o penali.
- 7.4. I pagamenti di cui al presente articolo sono soggetti agli aggiustamenti e compensazioni applicabili in conformità a quanto stabilito per i ritardi, i difetti, le non conformità di cui al precedente articolo 5.
- 7.5. I pagamenti di cui all'art. 7.1 non implicano l'accettazione dei Servizi e/o dei Beni da parte di GILARDONI in termini di condizioni di qualità, quantità e prezzo degli stessi e non comportano rinuncia da parte di GILARDONI ai diritti derivanti direttamente o indirettamente dalle presenti Condizioni Generali o dalla legislazione applicabile.





## **8. SERVIZI DI PARTI TERZE - SUBAPPALTO**

- 8.1.** Il Fornitore potrà subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei Servizi a terzi solo ed esclusivamente previo richiesta scritta rivolta alla GILARDONI cui dovrà seguire consenso scritto da parte della stessa.
- 8.2.** Resta inteso che il Fornitore resterà, in ogni caso, l'unico responsabile nei confronti di GILARDONI per la corretta esecuzione dell'Ordine di Acquisto ed, in ogni caso, risponderà in proprio di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore e terrà manlevata GILARDONI da qualsiasi richiesta e/o pretesa di qualsiasi natura, collegata alla esecuzione dei Servizi, che possa essere avanzata nei confronti del Cliente, anche ai sensi dell'articolo 1676 del Codice Civile, da qualsiasi terzo, siano essi terzi fornitori esterni, dipendenti e/o ausiliari propri del Fornitore e/o dei suoi subappaltatori e/o comunque dal personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi, e/o in relazione ad eventuali responsabilità solidali per il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali da corrispondersi ai dipendenti ai sensi del secondo comma dell'art. 29 della Legge n. 276/2003 e sue successive integrazioni e/o modificazioni, ovvero per il versamento da parte del Fornitore delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 35, paragrafo 28, del Decreto Legge 223/2006 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, così come per la remunerazione dovuta dal Fornitore a favore dei terzi medesimi.

## **9. ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE**

- 9.1.** Il Fornitore si atterrà alle Specifiche Tecniche fornite da GILARDONI.
- 9.2.** Il Fornitore applicherà a GILARDONI le migliori condizioni possibili per quanto riguarda il prezzo, sconti, termini di pagamento, garanzie e tecnologia.
- 9.3.** Il Fornitore rispetterà ed applicherà ogni legge, regolamento, ordine, convenzione e standard (inclusi gli standard di settore) dei paesi di origine e destinazione della Fornitura in materia di produzione, etichettatura, trasporto, importazione, esportazione, diritti di licenza, approvazione o certificazione dei Beni e/o, a seconda dei casi, dei Servizi, inclusi, ma senza limitarsi a, la protezione dei dati, l'ambiente, l'immagazzinamento, la movimentazione, il riciclo, la distruzione o la disposizione di materiale di rifiuto o scarto, i salari, gli orari e le condizioni del lavoro, la selezione dei subappaltatori, la discriminazione, la sicurezza e la salute dei lavoratori e la sicurezza in materia di circolazione dei veicoli. Su richiesta di GILARDONI, il Fornitore certificherà per iscritto il rispetto di quanto precede.
- 9.4.** In caso di Servizi che devono essere eseguiti presso lo stabilimento e/o gli uffici di GILARDONI o presso sede diversa (Affiliati o utilizzatori finali), il Fornitore si atterrà ed applicherà, e farà sì che i propri rappresentanti, dipendenti, agenti, consulenti, sub-appaltatori (qualora applicabile) si attengano e applichino, ogni regolamento, standard e orari di lavoro vigenti presso tali stabilimenti ed uffici, fatta salva l'osservanza di quanto previsto dalle Condizioni Generali.
- 9.5.** Il Fornitore fornirà al Cliente i pezzi di ricambio necessari per un periodo di 10 anni dalla data di consegna dei Beni, ai prezzi di mercato, e garantisce che tali pezzi di ricambio continueranno ad essere prodotti per lo stesso periodo.
- 9.6.** Il Fornitore utilizzerà la massima diligenza e cura necessari per custodire e mantenere in buon ordine e servizio, a propri rischi e spese, incluse quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria, ogni bene e/o macchinario, quali a titolo meramente esemplificativo materie prime e stampi, che siano stati forniti da GILARDONI in relazione ad una o più Forniture ordinate al Fornitore. Per l'intero periodo durante il quale tali beni e/o macchinari si troveranno presso il Fornitore, quest'ultimo fornirà al Cliente un inventario completo di tali beni e/o macchinari, periodicamente ed in ogni caso almeno una volta all'anno, a propria cura e spese.
- 9.7.** I beni ed i macchinari forniti al Fornitore ai sensi del precedente punto 9.6 rimarranno di proprietà della GILARDONI e a sua disposizione, la quale manterrà il diritto di ispezionarli e/o di utilizzarli in qualunque momento. Il Fornitore risarcirà e manterrà GILARDONI indenne da ogni perdita o danno a tali beni e/o macchinari o in qualsiasi modo derivante dagli stessi, danni che dovranno essere immediatamente comunicati alla GILARDONI dal Fornitore.



## 9.8. Obblighi specifici per la fornitura di Servizi

9.8.1. I Servizi oggetto dell'Ordine di Acquisto saranno eseguiti dal Fornitore in piena autonomia organizzativa e di mezzi, e con l'assunzione da parte di quest'ultimo di ogni rischio di impresa.

9.8.2. Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere, e che le imprese e/o i lavoratori autonomi di cui si avvarrà, previa autorizzazione del Cliente, possiedono, i requisiti di idoneità tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dei lavori affidati con l'Ordine di Acquisto. A tale riguardo, il Fornitore si obbliga a consegnare a GILARDONI, non più tardi di 10 (dieci) giorni antecedenti la data di inizio dei lavori, una copia dei seguenti documenti, per sé e per ciascuna impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo (qualora applicabile):

- (i) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, aggiornato alla data di accettazione dell'Ordine di Acquisto, con oggetto sociale inerente alla tipologia del Servizio;
- (ii) autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico documentazione amministrativa, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- (iii) ogni altro documento eventualmente richiesto ai sensi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

9.8.3. In caso di sub-appalto, qualora previsto in conformità alle presenti Condizioni Generali, spetterà al datore di lavoro del Fornitore verificare l'idoneità tecnico-professionale dei sub-appaltatori o dei lavoratori autonomi. A tal fine, il Fornitore fornirà una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge in materia di documentazione amministrativa, confermando il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di tali soggetti, verificati come indicato nella presente clausola.

9.8.4. Il Fornitore si obbliga a cooperare con GILARDONI per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'Ordine di Acquisto, anche ai fini della corretta redazione del DUVRI in conformità al Testo unico salute e sicurezza, assumendosi la responsabilità inerente la completezza e la veridicità di tutte le informazioni rese nonché degli aggiornamenti tempestivi delle stesse.

9.8.5. Il Fornitore consegnerà a GILARDONI, entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti alla data di inizio dei lavori relativi alla fornitura di Servizi, copia dei seguenti documenti, firmati in originale dal datore di lavoro del Fornitore indicato al punto (i) che segue:

- (i) riferimenti del "datore di lavoro" e del "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" del Fornitore ai sensi del Testo unico salute e sicurezza relativo a sé ed ai propri terzi incaricati (compresi eventuali sub-appaltatori in conformità alle Condizioni Generali);
- (ii) elenco dei soggetti, dipendenti, collaboratori, imprese terze (nominativi dei soggetti impiegati, eventuali sub-appaltatori se autorizzati dal Cliente in conformità alle Condizioni Generali) che verranno utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione dei Servizi, con indicazione dei relativi dati anagrafici;
- (iii) documento unico di regolarità contributiva (DUROC) aggiornato e valido per tutta la durata della esecuzione dei Servizi relativo a sé, ai propri terzi incaricati (compresi eventuali sub-appaltatori in conformità alle Condizioni Generali);
- (iv) autodichiarazione del Fornitore e dei terzi dallo stesso incaricati (compresi i sub-appaltatori in conformità alle Condizioni Generali) che attestano di versare regolarmente, tempestivamente e correttamente le retribuzioni, i contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori e collaboratori elencati ai punti (i) e (ii) che precedono;
- (v) dichiarazione del datore di lavoro del Fornitore di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Testo unico salute e sicurezza, relativa a sé, ai propri terzi incaricati (compresi eventuali sub-appaltatori in conformità alle Condizioni Generali);
- (vi) documento di valutazione dei rischi (DVR) in conformità alla legge, relativo a sé ed ai propri terzi incaricati (compresi eventuali sub-appaltatori in conformità alle Condizioni Generali);



- (vii) documentazione completa che attesti, per ciascun lavoratore o collaboratore (proprio o di terzi incaricati, compresi eventuali sub-appaltatori in conformità alle Condizioni Generali), l' idoneità a svolgere determinate mansioni e di aver acquisito il necessario attestato nonché professionalità e addestramento.
- 9.8.6. Il Fornitore si impegna, altresì, nello svolgimento dei Servizi e nella realizzazione dei Beni, per sé e per tutti i soggetti terzi (compresi sub appaltatori in conformità alle Condizioni Generali):
- a. a retribuire regolarmente il proprio personale e garantendo che darà scrupolosa applicazione ai contratti di lavoro e ai contratti collettivi applicabili, così come che puntualmente adempirà ai propri oneri previdenziali ed assistenziali ai sensi di ogni disposizione di legge vigente;
  - b. ad applicare scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, salute, ambiente, nonché le previsioni del Codice di Condotta GILARDONI allegato alle presenti Condizioni Generali;
  - c. a fare in modo che i propri dipendenti e/o collaboratori (compresi sub-appaltatori in conformità alla Condizioni Generali) che presteranno la propria opera nell' esecuzione dei Servizi o nella realizzazione dei Beni si attengano scrupolosamente alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
  - d. a provvedere a versare regolarmente le ritenute sui redditi da lavoro relative al personale utilizzato per lo svolgimento dei Servizi, nonché all' IVA e a tutte le imposte dirette e indirette connesse ai Servizi ed alla realizzazione dei Beni.
- 9.8.7. Il Fornitore eseguirà i Servizi presso il luogo indicato da GILARDONI nell' Ordine di Acquisto.
- 9.8.8. Per l' esecuzione dei Servizi il Fornitore dovrà munirsi, a propria cura e spese, delle attrezzature adeguate agli interventi da eseguire, rispondenti alle norme di prevenzione infortuni e di buona tecnica e comunque tali da offrire le necessarie garanzie di sicurezza e conformità ad ogni norma di legge. In nessun caso il Fornitore potrà utilizzare mezzi od attrezzature di proprietà di GILARDONI.
- 9.8.9. In particolare, ma senza limitazione per qualunque altro obbligo previsto dalla legge o misura di prevenzione, il Fornitore si doterà delle ed utilizzerà e farà sì che tutto il personale, incluso il personale delle imprese esecutrici ovvero, qualora previsto in conformità alle presenti Condizioni Generali, il personale del sub-appaltatore occupato nell' esecuzione delle attività inerenti e connesse al Contratto relativo all' esecuzione dei Servizi sia dotato ed utilizzi le protezioni personali previste in relazione alle singole mansioni ed ai rischi presenti nell' ambiente di lavoro nel quale dovrà operare. Il Fornitore altresì si obbliga a rispettare, ed a far sì che tutto il personale, incluso il personale delle imprese esecutrici ovvero, qualora previsto in conformità alle presenti Condizioni Generali, il personale del sub-appaltatore occupato nell' esecuzione delle attività inerenti e connesse all' Ordine di Acquisto rispetti le disposizioni contenute nelle istruzioni di ingresso e nel codice di comportamento predisposto dal Cliente.
- 9.8.10. In caso di inadempimento di quanto previsto alle clausole di cui al presente articolo 9.8, GILARDONI avrà il diritto, a sua insindacabile scelta ed in aggiunta a qualunque altro rimedio di legge, (i) di sospendere i lavori relativi all' esecuzione dei Servizi ovvero espellere dallo stabilimento o cantiere i lavoratori inadempienti, ovvero (ii) risolvere il Contratto per inadempimento.
- 9.8.11. Il Fornitore dovrà far sì che il personale, incluso il personale delle imprese esecutrici, i lavoratori autonomi ovvero, qualora previsto in conformità alle presenti Condizioni Generali, il personale del sub-appaltatore occupato nell' esecuzione delle attività inerenti e connesse al Contratto, sia munito di apposita tessera di riconoscimento.
- 9.8.12. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 7, quale ulteriore condizione per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore per i Servizi, lo stesso sarà tenuto, su richiesta di GILARDONI, a fornire evidenza documentale dell' adempimento degli obblighi di cui al presente articolo 9.8.



## 10. RECESSO

- 10.1.** Oltre ad i diritti di recesso e risoluzione previsti per legge, GILARDONI potrà recedere dal Contratto, revocando ed annullando l'Ordine di Acquisto, mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore.
- 10.2.** GILARDONI potrà, a sua discrezione, recedere immediatamente dal Contratto, dandone comunicazione al Fornitore, nel caso di cambio di controllo del Fornitore ossia in caso di:
- (i) vendita, cessione o qualunque altro atto di disposizione di tutti o di una parte rilevante dei beni usati per la produzione dei Beni e/o l'esecuzione dei Servizi;
  - (ii) vendita o cessione o qualunque altro atto di disposizione della partecipazione o partecipazioni di controllo nel capitale del Fornitore;
  - (iii) perfezionamento di accordi di sindacato di voto o di lista, o qualunque altro accordo che abbia l'effetto di modificare la partecipazione o le partecipazioni di controllo del capitale del Fornitore.
- 10.3.** Il Fornitore dovrà informare GILARDONI per scritto del cambio di controllo entro 10 (dieci) giorni successivi alla data in cui il cambio di controllo è divenuto efficace.
- 10.4.** Non è previsto alcun corrispettivo ex art. 1373, comma 3, c.c., per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 10.1 e 10.2.

## 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 11.1.** GILARDONI potrà in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dei Contratti, ex art. 1456 c.c., per violazione, anche parziale, di quanto previsto agli artt. 4, 5.2.4, 5.3.1, 5.5, 8.1, 9, 12.2, 14.4, 15 ed, inoltre, nei seguenti casi:
- (i) ritardo nella esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore;
  - (ii) interruzione dei Servizi imputabile al Fornitore per oltre 7 (sette) giorni lavorativi;
  - (iii) in caso di presentazione del Fornitore di qualsiasi atto propedeutico all'attivazione di una procedura fallimentare e/o di risanamento e ristrutturazione del debito, e in caso di accesso a procedura concorsuali;
  - (iv) laddove il Fornitore ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione e dell'avviamento di GILARDONI o dei suoi prodotti.
- 11.2.** La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture dei Beni e per l'esecuzione dei Servizi non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima.

## 12. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE – DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 12.1.** Il Fornitore dichiara e garantisce:
- (i) che Beni, i loro componenti e accessori e i Risultati non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi;
  - (ii) di essere pienamente legittimato a trasferire a GILARDONI il pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i Beni e di utilizzare e riprodurre i Risultati.
- 12.2.** Nel caso una domanda di un terzo oppure un'investigazione o decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa affermino, accertino o implicino l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 12.1, anche in via provvisoria o cautelare, o abbiano per oggetto o effetto l'impossibilità di utilizzare i Risultati o commercializzare i Beni o gli eventuali prodotti in cui i Beni o Risultati siano incorporati in conseguenza di insussistenza dei requisiti di cui all'art. 12.1, GILARDONI avrà diritto di risolvere ex. Art. 1456 c.c., i Contratti a cui è riconducibile la violazione della garanzia.
- 12.3.** Il Fornitore cede in esclusiva a GILARDONI tutti i diritti di proprietà intellettuale sui Risultati. Il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dei Servizi si intende comprensivo del corrispettivo per la cessione dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati.
- 12.4.** GILARDONI potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i Risultati conseguiti nell'esecuzione dei Servizi, comprese le invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo il codice della proprietà industriale vigente, senza alcun corrispettivo per il Fornitore.



- 12.5.** Il Fornitore riconosce e prende atto che né le presenti Condizioni Generali né i Contratti implicano in alcun modo un trasferimento o una concessione in licenza al Fornitore dei diritti di proprietà intellettuale di GILARDONI.

### **13. RISARCIMENTO E MANLEVA**

- 13.1.** Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevata GILARDONI da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di:
- (i) violazione delle garanzie e degli obblighi di cui agli artt. 5.4, 8.2, 9.8.2, 12 e 15;
  - (ii) necessità di difesa da domande di terzi che, se ritenute fondate, comporterebbero la sussistenza di una violazione delle garanzie e degli obblighi del Fornitore previsti dagli articoli 5.4, 8.2, 9.8.2, 12 e 15;
  - (iii) qualsiasi altro inadempimento dei Contratti, delle Specifiche Tecniche e delle Condizioni Generali.
- 13.2.** In particolare e a titolo esemplificativo, il Fornitore risarcirà e terrà indenne e manlevata GILARDONI da ogni responsabilità da prodotto che dovesse sorgere in capo a GILARDONI in conseguenza di difetti dei Beni e Servizi.
- 13.3.** Nel caso in cui venga accertato l'inadempimento del Fornitore, GILARDONI potrà trattenere le somme dovute per forniture anteriori, anche se non relative all'Ordine di Acquisto per cui ha avuto luogo l'inadempimento, a copertura delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inadempimento stesso.

### **14. FORZA MAGGIORE**

- 14.1.** Fermo quanto previsto all'art. 14.4, non costituirà inadempimento delle presenti Condizioni Generali o dei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una Parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo:
- (i) calamità naturali (terremoti, incendi alluvioni, tempeste, ecc.);
  - (ii) - conflitti armati, guerre, contese, attentati, sommosse, atti di terrorismo;
  - (iii) - conflitti o vertenze sindacali, occupazione o serrata, scioperi generali o del settore o dello stabilimento;
  - (iv) - conflitti o vertenze sindacali, scioperi generali o del settore occupazione o serrata, che riguardino i fornitori del Fornitore, i trasportatori, le società di servizi, gli spedizionieri, gli uffici postali, gli uffici pubblici in generale o, comunque, tutti coloro che sono interessati al processo di produzione;
  - (v) - ordinanze dell'autorità giudiziaria, governativa o pubblica in generale;
  - (vi) - divieti di importazione, embarghi, blocchi di produzione imposti dall'autorità sanitaria o pubblica in generale.
- 14.2.** Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Cliente di ogni fatto che possa essere considerato Forza Maggiore e che possa rendere difficoltosa la consegna del Bene o l'esecuzione del Servizio. In tal caso il Cliente, fuori dai casi di cui all'art. 14.4, dovrà indicare al Fornitore secondo quali modalità il Bene potrà essere consegnato o il Servizio reso, eventualmente anche in luogo diverso. I maggiori costi saranno a carico del Fornitore.
- 14.3.** In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo del Fornitore i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore.
- 14.4.** In caso di forza maggiore, il Cliente potrà sospendere, a sua discrezione e previa comunicazione scritta, gli obblighi contrattuali con il Fornitore. Se la causa di sospensione dovesse protrarsi oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, il Cliente potrà, in via alternativa:
- (i) temporaneamente, reperire i Beni e/o i Servizi da altro fornitore fermo l'impegno per il Cliente, cessata la causa di Forza Maggiore, di riacquistare dal Fornitore i Beni e/o i Servizi oggetto degli Ordini di Acquisto e dei Contratti. In tal caso, non è precluso alla GILARDONI di avvalersi del rimedio di cui al successivo punto (ii).
  - (ii) risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.



## **15. RISERVATEZZA E DIVIETO DI PUBBLICITÀ**

- 15.1.** Il Fornitore è reso edotto dei particolari settori di operatività di GILARDONI, tra i quali – ma non esclusivamente – quello della sicurezza, e della necessità di considerare tutte le informazioni e i documenti acquisiti come estremamente riservati.
- 15.2.** Il Fornitore ha già sottoscritto un Accordo di Riservatezza, che qui si intende integralmente richiamato.
- 15.3.** È fatto espresso divieto al Fornitore di rendere nota e/o pubblicizzare, sotto qualsiasi forma, nell'interesse proprio o di terzi, l'attività prestata a favore del Cliente, salvo espressa autorizzazione formulata, a proprio insindacabile giudizio, per iscritto dalla GILARDONI. In tal caso il Fornitore si impegna ad osservare la forma pubblicitaria e tutte le altre condizioni che gli verranno prescritte dalla Cliente.

## **16. ASSICURAZIONE**

- 16.1.** Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di GILARDONI, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per la durata delle relazioni commerciali tra le Parti una adeguata polizza assicurativa, con primaria compagnia di assicurazione e con franchigie e massimali definiti a normali condizioni di mercato, a copertura della responsabilità civile derivante dalla vendita dei Beni o svolgimento dei Servizi, con un massimale proporzionato al valore dei Beni o dei Servizi medesimi.
- 16.2.** Il Fornitore, a semplice richiesta del Cliente, metterà a disposizione di GILARDONI copia della polizza assicurativa e del certificato di pagamento del relativo premio.

## **17. RINUNCIA**

- 17.1.** L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti della/e altra/e Parte/Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali e/o Condizioni Particolari non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti.

## **18. MODIFICHE**

- 18.1.** Qualsiasi integrazione, modifica e variazione alle Condizioni Generali sarà valida ed efficace a condizione che sia effettuata per iscritto e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.

## **19. DIVISIBILITÀ**

- 19.1.** L'eventuale invalidità di singole disposizioni delle Condizioni Generali non determinerà l'invalidità delle stesse nella loro interezza o delle altre pattuizioni delle stesse.

## **20. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

- 20.1.** Tutte le notifiche, comunicazioni, consensi, approvazioni, rinunce o altre comunicazioni delle Parti ai sensi delle Condizioni Generali e Condizioni Particolari dovranno essere inviate in forma scritta, a pena di nullità, e saranno considerate ricevute (i) al momento della consegna, ove consegnate a mano, con conferma scritta del ricevimento; oppure (ii) al momento della ricezione da parte del destinatario, se inviate attraverso corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). In ogni caso le comunicazioni andranno effettuate agli indirizzi precisati in seguito:
  - se a GILARDONI: all'indirizzo indicato sull'Ordine di Acquisto, all'attenzione del buyer, responsabile acquisti di riferimento, o a diverso indirizzo che verrà comunicato dal Cliente;
  - se al Fornitore: all'indirizzo di posta elettronica riconducibile allo stesso o presso la sede legale del Fornitore, o presso l'indirizzo esplicitamente comunicato dal Fornitore.





## **21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 21.1.** Le Condizioni Generali e i Contratti sono disciplinati dal diritto italiano.
- 21.2.** Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti e che non dovesse essere risolta amichevolmente, sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del foro di Lecco.
- 21.3.** GILARDONI, a sua discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla giurisdizione esclusiva di cui all'Art. 21.1 ed incardinare la controversia nel foro in cui è domiciliato il convenuto o presso qualsiasi altro foro competente in base ai criteri ordinari di ripartizione della giurisdizione e competenza.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

- 22.1.** GILARDONI, al solo fine di gestire il rapporto contrattuale di fornitura/acquisto, utilizza dati che riguardano il Fornitore, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dar corso ai Contratti. Tali dati sono raccolti in archivi cartacei ed informatici gestiti da GILARDONI (responsabile del trattamento dei dati personali) e trattati con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità. In particolare, tali dati si riferiscono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: ragione sociale, sede, partita I.V.A., codice fiscale, ecc. Tali dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto.
- 22.2.** In ogni caso il Fornitore avrà i diritti previsti dall'art.15 del Regolamento UE 679/2016- GDPR.

## **23. DURATA DELLE CONDIZIONI GENERALI.**

- 23.1.** La durata delle presenti Condizioni Generali è conforme a quella indicata dagli Ordini di Acquisto e/o dai Contratti.
- 23.2.** Alla scadenza, le Condizioni Generali continuano ad avere efficacia in relazione ai Contratti già in vigore alla data di scadenza. In ogni caso, la scadenza delle Condizioni Generali non farà venire meno gli obblighi a carico del Fornitore ai sensi degli articoli 15 (Riservatezza) e 21 (Legge applicabile e foro competente).

## **24. CODICE ETICO**

- 24.1.** Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di conoscere "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ed il "Codice Etico", pubblicati ed accessibili all'indirizzo web <https://www.gilardoni.it/codice-etico-gilardoni-spa/> e che sanciscono i principi cui GILARDONI informa la gestione delle proprie attività e i rapporti con terze parti.
- 24.2.** Alla luce di quanto sopra, il Fornitore s'impegna, in relazione all'esecuzione di ciascun Contratto e di ciascun Ordine di Acquisto: (i) a gestire la propria/le proprie attività nel rispetto: - di tutti i principi, i valori e gli impegni come espressi nella documentazione GILARDONI sopra menzionata; - delle politiche ed impegni similari – se esistenti - presi pubblicamente dalla propria azienda; (ii) ed in particolare si impegna a - non utilizzare né dare sostegno all'utilizzo del lavoro minorile e del lavoro obbligato; - assicurare pari opportunità e libertà di associazione, promuovendo lo sviluppo di ciascun individuo; - opporsi all'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale; - rispettare le leggi e gli standard industriali in materia di orario di lavoro e garantire che i salari siano sufficienti a soddisfare i bisogni primari del personale; - stabilire e mantenere attive le procedure necessarie per valutare e selezionare fornitori e subfornitori sulla base del loro livello di responsabilità sociale e ambientale; - non tollerare alcun tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente; - valutare e ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti e servizi lungo tutto il relativo ciclo di vita; - utilizzare responsabilmente le risorse con l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile che rispetti l'ambiente e i diritti delle generazioni future.



- 24.3.** Il Fornitore s’impegna, altresì, ad imporre ai propri eventuali sub-contraenti e sub-fornitori i suddetti principi, valori e politiche, vigilando regolarmente sull’effettivo rispetto di tale obbligo da parte degli stessi.
- 24.4.** Il Fornitore riconosce che GILARDONI ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi da quest’ultimo assunti ai sensi del presente articolo.
- 24.5.** Il Fornitore ha l’obbligo di segnalare a GILARDONI ogni violazione o sospetta violazione con riferimento al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ed al “Codice Etico”; le segnalazioni devono essere fornite in forma non anonima, eventuali segnalazioni anonime verranno in ogni caso valutate. Tali segnalazioni dovranno contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una violazione anche presunta delle disposizioni contenute nei documenti GILARDONI sopra menzionati incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte. GILARDONI tutela dipendenti e collaboratori terzi da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla segnalazione, assicurando la riservatezza dell’identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Timbro e Firma Fornitore per accettazione

---

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore approva specificamente per iscritto le seguenti condizioni: art. 1 (Ambito di applicazione), art. 3 (Emissione ed accettazione degli Ordini di Acquisto), art. 4 (Incedibilità dei Crediti e dei Contratti), art. 5 (Consegna dei Beni ed esecuzione dei Servizi), art. 6 (Prezzi), art. 7 (Pagamenti), art. 8 (Servizi di parti terze – subappalto), art. 9 (altri obblighi del Fornitore), art. 10 (Recesso), art. 11 (Clausola risolutiva espressa), art. 12 (Proprietà intellettuale e autorizzazioni amministrative – Dichiarazioni e garanzie), art. 13 (Risarcimento e manleva), art. 14 (Forza maggiore), art. 15 (Riservatezza), art. 16 (Assicurazione), art. 17 (Rinuncia), art. 18 (Modifiche), art. 19 (Divisibilità), art. 20 (Comunicazione tra le parti), art. 21 (Legge applicabile e foro competente), art. 22 (Trattamento dei dati personali), art. 23 (Durata delle Condizioni Generali), art. 24 (Codice Etico).

Timbro e Firma Fornitore per accettazione

---

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_